



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

LAVORO

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO O A TERMINE: COSA CONVIENE DI PIÙ AL DATORE DI LAVORO

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: AGGIORNATI GLI IMPORTI SPETTANTI DA LUGLIO 2023

FINANZIAMENTI

TUTELA DEI CONSUMATORI: IN ARRIVO I FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ

IMPRESA

RENTRI: QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE PER LE IMPRESE

DIGITAL SERVICES ACT: CIÒ CHE È ILLEGALE OFFLINE DEVE ESSERE CONSIDERATO ILLEGALE ANCHE ONLINE

sommario

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO O A TERMINE: COSA CONVIENE DI PIÙ AL DATORE DI LAVORO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

I contratti a termine rappresentano lo strumento più flessibile che viene incontro alle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore, al ricorrere di specifiche fattispecie, anche se il rapporto di lavoro subordinato ha la sua forma comune nel contratto a tempo indeterminato. In merito al costo del lavoro occorre valutare che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può beneficiare di una serie di incentivi all'assunzione volti a ridurre il costo della contribuzione dovuta agli enti previdenziali e assistenziali. Per il contratto a tempo determinato vige invece l'obbligo per il datore di lavoro di versare un contributo addizionale pari all'1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione. Qual tipologia contrattuale conveniente di più?

Contratto a tempo indeterminato

Il contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma più comune del rapporto di lavoro.

Contratto a tempo determinato

La possibilità di assumere a tempo determinato è sempre ammessa nel rispetto dei limiti quantitativi posti dal legislatore: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Attenzione

Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi:

- a) nella fase di avvio di nuove attività;
- b) da imprese start-up innovative;
- c) nelle attività stagionali;
- d) per specifici spettacoli;
- e) per sostituzione di lavoratori assenti;
- f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Contratto a tempo indeterminato

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può beneficiare di una serie di incentivi all'assunzione volti a ridurre il costo della contribuzione dovuta agli enti previdenziali e assistenziali. A seconda dei requisiti soggettivi delle parti sottoscriventi il contratto, gli

sgravi attualmente vigenti consentono di abbattere totalmente o al 50% l'onere contributivo collegato alla retribuzione erogata al lavoratore dipendente.

Contratto a tempo determinato

Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligato a versare un contributo addizionale pari all'1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione. Il contributo addizionale non è dovuto in caso di:

- a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, purchè esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima.
- b. lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni;
- c. apprendisti, anche stagionali;
- d. rapporti a tempo determinato degli operai agricoli.

Il contributo addizionale versato dal datore di lavoro viene integralmente restituito nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di trasformare il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l'importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all'ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Attenzione

La maggiorazione del contributo non si applica ai contratti di lavoro domestico in quanto espressamente esclusi dalla norma.

Sono, inoltre, esclusi dall'incremento del contributo i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione; enti privati di ricerca.

Contratto a tempo indeterminato

Per il contratto di lavoro a tempo indeterminato vige il principio della libertà di forma. Pertanto, di regola, le parti possono stipulare il contratto per iscritto, oralmente o anche con comportamenti concludenti.

Il lavoratore che presta la sua attività lavorativa in favore di un altro soggetto secondo lo schema del lavoro subordinato manifesta con tale comportamento la volontà di stipulare un contratto di lavoro, mentre il soggetto nel cui interesse è stata prestata detta attività, non rifiutando la prestazione, manifesta la volontà di accettare tale proposta (salva la prova rigorosa che l'attività lavorativa è stata effettuata contro la sua volontà o comunque a sua insaputa).

Contratto a tempo determinato

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, a pena di inefficacia. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia dell'atto

scritto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Attenzione

La forma scritta non è necessaria per i contratti di lavoro puramente occasionali, ossia di durata non superiore a 12 giorni.

Contratto a tempo indeterminato

L'accordo si perfeziona - e dunque il rapporto si costituisce - nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione della proposta. Sino a tale momento peraltro la proposta, salvo sia stata dichiarata irrevocabile, può essere revocata; anche l'accettante può revocare la propria accettazione fino a quando questa non sia venuta a conoscenza dell'altra parte.

Le semplici trattative, di cui all'art. 1337, cod. civ., non vincolano alcuna delle parti, ferma restando la responsabilità per i danni cagionati alla controparte qualora ricorra l'ipotesi di "culpa in contrahendo" ossia si agisca in violazione ai canoni della buona fede. **Contratto a tempo determinato**

Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni previste dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023):

- a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- c in sostituzione di altri lavoratori.

In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Attenzione

Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Ipotesi di assunzione di un operaio metalmeccanico del settore artigianato

Prendiamo in esame il caso di un'azienda artigiana che applica il CCNL del settore metalmeccanico e ha in forza un operaio inquadrato al livello 3. La retribuzione di base è pari a 1.476,25 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 398 euro. Per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato (quindi, tra questi, quello a termine) è prevista l'applicazione di un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentata dello 0,5%, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. La maggiorazione

dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, ma soltanto sui rinnovi. Inoltre, l'aliquota base, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, è incrementata, al primo rinnovo, dello 0,5%. Ed è a tale nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l'incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo.

Risparmio %

Tra i casi esaminati ad imporre un maggiore costo del lavoro è senza dubbio quello del lavoro a tempo determinato rinnovato più volte. Ciò non soltanto per effetto dell'applicazione del contributo addizionale, ma anche perché al rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrebbe applicarsi una agevolazione contributiva tale da azzerare la contribuzione INPS e comportare un risparmio sul complessivo costo del lavoro pari a circa il 20%.

L'incidenza del contributo addizionale sulla somma di retribuzione e contribuzione rimane limitata, nonostante l'applicazione della maggiorazione voluta dal decreto Dignità.

	Lavoro a tempo indeterminato	Lavoro a tempo indeterminato con sgravio totale	Lavoro a termine 1° stipula	Lavoro a termine 3° rinnovo
Retribuzione lorda mensile erogata	1.476 euro	1.476 euro	1.476 euro	1.476 euro
Contribuzione INPS	398 euro	0	404 euro	410 euro
Contribuzione INAIL	89 euro	89 euro	89 euro	89 euro
Totale costo del lavoro annuo	1.962 euro	1.565 euro	1.969 euro	1.976 euro
Risparmio %	1%	21%	0.4%	

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: AGGIORNATI GLI IMPORTI SPETTANTI DA LUGLIO 2023

Nella circolare n. 55 del 2023, l'INPS rende noto il risultato della rivalutazione dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare, applicabili con effetto dal 1° luglio 2023 e applicabili fino al 30 giugno 2024. La rivalutazione è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D

L'INPS, con la circolare n. 55 del 9 giugno 2023 aggiorna i livelli

di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare, applicabili con effetto dal 1° luglio 2023. I nuovi importi sono stati rivalutati in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente precedente.

Alla luce della vigenza, con decorrenza 1° marzo 2022, dell'Assegno Unico e universale per i figli a carico e della conseguente abrogazione, dalla medesima data, dell'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2022 e l'anno 2021, è risultata pari a + 8,1%. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione

TUTELA DEI CONSUMATORI: IN ARRIVO I FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ

Il Ministero dello sviluppo economico ha stanziato 5 milioni di euro al fine di sostenere progetti per assistere, informare ed educare i consumatori e gli utenti e di promuovere una maggiore conoscenza dei loro diritti e degli strumenti di tutela. Le associazioni dei consumatori nazionali possono presentare, fino al prossimo 5 luglio, domande di contributo per la realizzazione di progetti e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. È utile evidenziare che le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca del beneficio, mantenere il requisito dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della rendicontazione finale. Inoltre condizione per l'ammissione a contributo è la regolarità fiscale, previdenziale e contributiva ai sensi delle disposizioni in materia, delle associazioni proponenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto direttoriale 5 giugno 2023 al fine di sostenere progetti per assistere, informare ed educare i consumatori e gli utenti e di promuovere una maggiore conoscenza dei loro diritti e degli strumenti di tutela.

In particolare, i progetti dovranno avere rilevanza nazionale e riguardare almeno una tra le seguenti tematiche:

- transizione ed educazione digitale;
- risparmio ed efficienza energetica;
- consumi sostenibili ed economia circolare;
- educazione finanziaria e sovraindebitamento;
- educazione assicurativa, previdenziale e sanitaria;

Le risorse a disposizione sono pari a 5 milioni di euro per il biennio 2023-2024, di cui € 4.500.000,00 imputate all'esercizio 2023 ed € 500.000,00 imputate all'esercizio 2024. L'importo di contributo richiedibile non può essere superiore a 250 mila euro per ciascuna proposta, salvo la possibilità di un contributo aggiuntivo in caso di collaborazione tra più associazioni. Le domande di contributo per la realizzazione di progetti e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, potranno essere presentate dalle associazioni dei consumatori nazionali di consumatori ed utenti iscritte, e quindi non sospese o cancellate, nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, fino al prossimo 5 luglio.

La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere inoltrata esclusivamente attraverso PEC all'indirizzo dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it. La data di acquisizione della domanda trasmessa via PEC sarà quella attestata dalla ricevuta di consegna del sistema elettronico di ricezione. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "L. 388/2000, articolo 148 - Art. 5 del D.M. del 6 maggio 2022 - Richiesta contributo".

Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca del beneficio, mantenere il requisito dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della rendicontazione finale, ferma restando la possibilità di fusioni, federazioni o altre legittime modifiche della struttura associativa delle stesse, che sono irrilevanti a questi fini se il nuovo soggetto che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi è comunque iscritto in tale elenco.

Condizione per l'ammissione a contributo è la regolarità fiscale, previdenziale e contributiva ai sensi delle disposizioni in materia, delle associazioni proponenti.

RENTRI: QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE PER LE IMPRESE

Alessio Scarcella - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

Dal 15 giugno entra in vigore il regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti e del relativo registro elettronico nazionale, tuttavia, non saranno rapidissimi i tempi nei quali lo stesso diventerà effettivamente operativo. Il decreto prevede infatti una tempistica differenziata per l'iscrizione al RENTRI a seconda delle diverse categorie di soggetti obbligati, fissando inoltre una data, il 12 dicembre 2023, entro cui il Ministero dovrà definire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al registro ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori. Quali sono le date a partire dalle quali enti, imprese ed altri soggetti obbligati devono iscriversi?

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE 4 aprile 2023, n. 59, ossia il Regolamento recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1522, la cui entrata in vigore è prevista il 15 giugno 2023. Nonostante la sua vigenza sia ormai prossima, tuttavia non saranno rapidissimi i tempi nei quali lo stesso diventerà effettivamente operativo. Il testo, suddiviso in 24 articoli e 3 allegati, infatti, da un lato abroga dal 13 febbraio 2025 sia il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 (ossia il Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti) che il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (ossia il Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti), ma, soprattutto, prevede una tempistica differenziata per l’iscrizione al RENTRI a seconda delle diverse categorie di soggetti obbligati (13 febbraio 2025; 14 agosto 2025; 13 febbraio 2026), fissando inoltre una data (12 dicembre 2023) entro cui il Ministero dovrà definire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al R.E.N.T.Ri. ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679. L’art. 188 bis, D.Lgs. n. 152/2006 (meglio noto come Testo Unico Ambientale, o T.U.A.), nell’attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri. (acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Il R.E.N.T.Ri. è suddiviso in due sezioni:

- a) la sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- b) la sezione della Tracciabilità che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il R.E.N.T.Ri. introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri., i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Nelle more del nuovo Regolamento, il Ministero dell’Ambiente aveva già peraltro avviato con il supporto dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro Elettronico Nazionale. Fino all’entrata in vigore “a regime” del nuovo Decreto M.A.S.E. 4 aprile 2023, n. 59, continueranno peraltro a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (entrambi del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta

dei registri di carico e scarico e di produzione dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati. Il R.E.N.T.Ri., infine, sarà interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti (art. 189 T.U.A.) ed alla banca dati M.U.D. (l. n. 70 del 1994), secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:

- a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri. e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- c) il funzionamento del R.E.N.T.Ri., ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.

Il “sistema di tracciabilità dei rifiuti” si compone quindi delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilità dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, nonché della comunicazione al catasto dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel R.E.N.T.Ri. Inoltre, il regolamento rientra nelle azioni della Strategia Nazionale per l’Economia circolare, riforma abilitante del PNRR (missione M2-C1, Riforma 1.1, - Strategia nazionale per l’economia circolare, che prevede l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul R.E.N.T.Ri.). Infine, gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del T.U.A. (i cui relativi Regolamenti, entrambi del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148, saranno abrogati a far data dal 13 febbraio 2025), mentre l’allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri.). Cinque le categorie obbligate ex lege ad iscriversi:

- 1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- 2) i produttori di rifiuti pericolosi;
- 3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- 4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- 5) i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono invece esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi. Infine, i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo (paragrafo seguente), possono iscriversi volontariamente. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo. I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, al momento dell’iscrizione, sono tenuti ad inserire nella sezione anagrafica del R.E.N.T.Ri. le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione

competente ovvero alle comunicazioni effettuate per le operazioni di recupero in forma semplificata (art. 216 T.U.A.), con le modalità operative indicate all'art. 21 del nuovo regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti.

Si prevede, in caso di inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale, l'irrogazione della pena prevista per il falso ideologico commesso dal privato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 76, d.P.R. n. 445/2000). La competenza ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni spetta alle sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Infine, i soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sono tenuti entro 30 gg. a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L'inadempimento di tale ultimo obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi (art. 258, c. 10, T.U.A.). Il nuovo regolamento, pur formalmente in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l'iscrizione al R.E.N.T.Ri. e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

In particolare, per quanto concerne le tempistiche di iscrizione, a far data dal 15 giugno 2023, l'iscrizione al R.E.N.T.Ri. è effettuata con le seguenti tempistiche (art. 13):

- a) a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (si tratta delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero del gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta che possono essere "delegate", al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, dai produttori iniziali di rifiuti ad adempiere agli obblighi regolamentari, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti);
- b) a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Le modalità operative del R.E.N.T.Ri., a titolo esemplificativo, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori o la trasmissione dei dati ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli (cfr. art. 21), saranno definite invece dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, ossia entro il 15 dicembre 2023.

DIGITAL SERVICES ACT: CIÒ CHE È ILLEGALE OFFLINE DEVE ESSERE CONSIDERATO ILLEGALE ANCHE ONLINE

Con la circolare n. 17 del 12 giugno 2023 dal titolo "Mercato unico dei servizi digitali: il Digital Services Act" Assonime analizza il regolamento (UE) 2022/2065, relativo al mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act – DSA) che ha introdotto un quadro di regole unico e uniforme in tutta l'Unione europea in materia di trasparenza e responsabilità delle piattaforme online, con l'obiettivo di accrescere e rendere più efficace la tutela degli utenti e dei loro diritti fondamentali online. Obiettivo fondamentale del regolamento è il contrasto efficace alla circolazione dei contenuti e dei beni illegali online, in applicazione del principio, raccomandato dal Parlamento europeo, secondo il quale ciò che è illegale offline deve essere considerato illegale anche online

Assonime ha pubblicato la circolare n. 17 del 12 giugno 2023 dal titolo "Mercato unico dei servizi digitali: il Digital Services Act" in cui analizza il regolamento (UE) 2022/2065, relativo al mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act – DSA) che ha introdotto un quadro di regole unico e uniforme in tutta l'Unione europea in materia di trasparenza e responsabilità delle piattaforme online, con l'obiettivo di accrescere e rendere più efficace la tutela degli utenti e dei loro diritti fondamentali online.

Il regolamento è entrato in vigore il 16 novembre 2022 e dovrà essere applicato alla maggior parte dei servizi a partire dal 17 febbraio 2024. In questa circolare vengono illustrate nel dettaglio le nuove regole, con particolare riguardo agli obblighi di diligenza differenziati in base alla dimensione e alla natura del servizio prestato, gli importanti nuovi strumenti introdotti per contrastare i contenuti illegali online, il nuovo sistema di vigilanza sulle piattaforme distribuito tra gli Stati membri e la Commissione, in stretta collaborazione tra loro, e con la previsione di una vigilanza rafforzata della Commissione sulle piattaforme di dimensioni molto grandi. In sostanza, partendo dai principi della direttiva sul commercio elettronico, il DSA innova profondamente la disciplina, tenendo conto dei mutamenti tecnologici e di mercato intervenuti nell'ultimo ventennio e delle diverse esigenze emerse dai nuovi modelli di business e dai nuovi servizi, come i social network e i marketplaces. Se la sempre maggiore diffusione di servizi digitali ha fornito agli utenti enormi opportunità per la comunicazione e gli scambi transfrontalieri, tuttavia l'evoluzione delle piattaforme, che sono diventate spazi pubblici di condivisione di informazioni e di vendita online, ha permesso anche la rapida diffusione di contenuti, merci contraffatte e comportamenti illeciti online.

Fino ad oggi gli Stati membri hanno regolamentato i servizi di intermediazione online in modo diverso tra loro, creando una

frammentazione della disciplina contraria alla certezza del diritto e costosa per le imprese, le quali per operare nell'Unione europea devono sostenere oneri per conformarsi a differenti legislazioni nazionali. Con il DSA la Commissione intende superare questa frammentazione, eliminando gli ostacoli all'espansione e alla crescita in tutta l'UE, in particolare, delle piattaforme di servizi online, creando un quadro giuridico uniforme sugli obblighi e sulle modalità di strutturazione dei servizi e delle procedure da parte degli internet service providers, certo di responsabilità e diritti e in tal modo rafforzare la fiducia nelle piattaforme da parte degli utenti ed in particolare di PMI e start up.

Obiettivo fondamentale del regolamento è il contrasto efficace alla circolazione dei contenuti e dei beni illegali online, in applicazione del principio, raccomandato dal Parlamento europeo, secondo il quale ciò che è illegale offline deve essere considerato illegale anche online.

Una parallela esigenza cui il Digital Services Act ha inteso dare risposta è quella relativa al rafforzamento della vigilanza sulle piattaforme di ogni dimensione, affidando alla Commissione una vigilanza rafforzata, in stretta cooperazione con le autorità nazionali, sul rispetto degli obblighi più incisivi previsti per le piattaforme di maggiori dimensioni, la cui attività presenta un livello di rischio molto elevato perché in grado di raggiungere un pubblico più vasto e diversificato di utenti.

Al fine di assicurare l'efficace vigilanza sugli intermediari e la corretta attuazione del regolamento, il DSA impone specifici obblighi di trasparenza, richiedendo a tutte le parti coinvolte (non solo fornitori di servizi intermediari, ma anche soggetti incaricati dell'attività di controllo, quali segnalatori attendibili, revisori indipendenti e coordinatori dei servizi digitali) la redazione di un gran numero di relazioni molto dettagliate.

Nella presente circolare sono illustrati in dettaglio, come anticipato, i principali aspetti della nuova disciplina, seguendo in linea di principio l'ordine adottato nel regolamento:

- l'ambito di applicazione;
- le regole sulla responsabilità dei prestatori dei servizi di intermediazione;
- il contrasto ai contenuti illegali online;
- gli obblighi in materia di diligenza differenziati a seconda della tipologia dei servizi intermediari e le disposizioni trasversali in materia di dovere di diligenza;
- il sistema della vigilanza;
- la condivisione delle informazioni;
- l'attuazione e la revisione del DSA.

Il regolamento prevede che la Commissione proceda a un primo riesame del regolamento entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, presentando una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Nella relazione la Commissione deve riferire anche in merito alle relazioni annuali sull'attività dei coordinatori dei servizi digitali.

È inoltre prevista la valutazione della Commissione su singoli aspetti entro specifiche date, in particolare:

- entro il 18 febbraio 2027, la Commissione deve valutare e riferire

al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese;

- entro il 17 novembre 2025, la Commissione deve valutare e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione dell'articolo 33 sulle VLOPs e sui VLOSEs e sull'ambito di applicazione dei prestatori dei servizi intermediari;

- entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, dopo aver consultato il comitato, effettuerà una valutazione sul funzionamento di quest'ultimo e sull'articolo 43 e presenta una relazione tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento, eventualmente presentando una proposta di modifica del regolamento sulla struttura del comitato.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

14 giugno 2023

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile
Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale

15 giugno 2023

Annotazione separata nel registro corrispettivi
Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730
Fatturazione differita ed annotazione
Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

16 giugno 2023

Denuncia e versamento contributi Casagit
INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente
Inps - Versamento contributi operai agricoli
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari
Rateizzazione versamento IVA annuale
Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU del 2022
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
Versamento prima rata in acconto per il 2023 dell'imposta municipale propria

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

